

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente -

avverso l'ordinanza n. 28/2016 del GIUDICE DI PACE di PESARO, del 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Pesaro, con ordinanza n. 218/2016, ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione di [REDACTED], cittadino nigeriano, emesso nel maggio 2016, nei suoi confronti, dal Prefetto di Pesaro per essere entrato nel territorio italiano (sbarcando "*clandestinamente sulla costa siciliana*") in violazione degli artt.4 e 13 comma 2 lett.a) d.lgs. 286/1998, "*sottraendosi ai controlli di frontiera*", rilevando che lo *status* di richiedente la protezione internazionale era "*decaduto*", essendovi stato rigetto della richiesta da parte della Commissione territoriale, confermato dal Tribunale di Ancona, e non avendo la Corte d'appello di Ancona, a seguito di impugnazione, sospeso l'esecutività del provvedimento, con conseguente "*passaggio in giudicato*" dello stesso, e non avendo lo stesso [REDACTED] richiesto la proroga del permesso di soggiorno per richiedenti asilo, scaduto.

Avverso la suddetta ordinanza, [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e della Prefettura di Pesaro Urbino, in persona del Prefetto p.t. (che resistono con controricorso). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell'art.324 c.p.c., per avere il Giudice di Pace omesso di considerare che, essendo stato proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale reiettiva dell'opposizione alla decisione della Commissione territoriale competente, di rigetto *"della domanda di asilo politico"* ovvero di protezione internazionale o umanitaria, pendeva ancora la lite relativa e dunque non poteva essere emesso il decreto di espulsione; 2) con il secondo motivo, il ricorrente lamenta quindi l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 13 comma 2 lett.a) d.lgs. 286/1998, avendo il Giudice di Pace omesso di considerare che il ricorrente non era entrato clandestinamente in Italia, essendo un richiedente asilo politico tratto in salvo nel mare Mediterraneo, nel marzo 2014, con l'operazione *"Mare Nostrum"*.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Questa Corte ha già chiarito che *"in materia di immigrazione, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che, secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia all'art. 2, paragrafo della Direttiva CEE n. 115 del 2008, non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità sino all'esito della decisione sul ricorso"* (Cass. 22415/2015).

Questa Corte, poi, in una fattispecie analoga ha chiarito (Cass. 18737/2017; Cass. 699/2018) che, ove, come nella specie, la sospensione del provvedimento impugnato, di rigetto della richiesta di

asilo, non sia disposta con provvedimento giudiziale - nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta-, ma sia *"direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art.27, comma 1, lett.c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi"*, deve concludersi *"nel senso di ritenerne la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato"*.

Invero, in origine, l'art.35 del d.lgs. 25/2008 (attuazione della Direttiva 2005/95/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* del rifugiato), al comma 6, prevedeva che il reclamo (forma processuale dell'impugnazione prevista, *ratione temporis*) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal d.lgs. 150/2011, che, all'art.19, ha previsto l'applicazione, alle predette controversie promosse ai sensi dell'art.35 d.lgs. 25/2008, del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento ad appello dell'ordinanza del Tribunale, secondo la regola generale di cui all'art.702 quater c.p.c..

Il d.lgs. 142/2015, entrato in vigore il 30/09/2015, ha modificato il testo dell'art.19 citato, con l'inserzione, tra le varie modifiche, del comma 4, con il quale era previsto che *"la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato"*, tranne in alcune ipotesi particolari.

La cessazione dell'effetto sospensivo, in caso di rigetto del ricorso, *"con decreto, anche non definitivo"* del Tribunale, è stata invece espressamente prevista soltanto dal d.l. 13/2017, convertito nella legge 46/2017, entrata in vigore il 18/4/2017 (all'art. 35 bis del d.lgs.

25/2008, al comma 13, introdotto dall'art.6, comma 1, lett.g) del d.l. cit.), previa abrogazione dell'art.19 del d.lgs. 150/2011, e tale espressa previsione conferma la tesi che, prima, la cessazione non si verificava.

E del resto - ha osservato questa Corte nella pronuncia n. 18737 del 2017 - *"se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione"*.

Nella specie, al di là della imprecisione terminologica, laddove nella decisione del giudice di pace si parla di *"passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Ancona"*, conseguente al mancato accoglimento della sospensiva, richiesta, da parte della Corte d'appello di Ancona, investita dell'impugnazione del provvedimento del Tribunale, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, reiettivo della richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, non è stata considerata dal Giudice di Pace l'efficacia sospensiva correlata al ricorso avverso il diniego di protezione internazionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., annulla il decreto di espulsione.

In considerazione della novità della questione e del recente consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che, in conseguenza dell'ammissione al gratuito patrocinio, il processo risulta esente dal versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 13 aprile 2018.

Il Presidente

